AUTOVEICOLI ASSEGNATI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DAL 2025

LAVORO DIPENDENTE - **SOSTITUTI D'IMPOSTA** (aggiornamento: 17 marzo 2025)

CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'**assegnazione** a dipendenti o amministratori di un veicolo in **uso promiscuo** (sia per utilizzi aziendali sia per l'uso personale) genera un **compenso in natura** reddittualmente rilevante in capo ai beneficiari

L'importo **imponibile** è determinato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle **tabelle ACI** ed è la **percentuale** di un valore **forfetario** basato su una **percorrenza annuale** di **15.000 km**: **prescinde** da ogni valutazione degli effettivi **costi di utilizzo** del mezzo e dalla **percorrenza** che il viene effettuata realmente.

Se l'utilizzatore corrisponde delle somme per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, tali somme devono essere sottratte dal **compenso in natura** (deve essere emessa una fattura **#rilevante ai fini IVA**).

Il compenso in natura **non si riduce** se **l'utilizzatore sostiene a proprio carico** tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del **costo di percorrenza ACI!**

QUALI MEZZI?

Autovetture: veicoli destinati al **trasporto di persone**, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

Autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente

Autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al **trasporto** e all'alloggio di sette **persone** al massimo, compreso il conducente

COMPENSO IN NATURA

Per i veicoli **immatricolati** e **assegnati dal 2025**, è **graduato** a seconda della **tipologia** di **alimentazione** del veicolo

Alimentazione	Benefit (*)
esclusivamente elettrica	10%
elettrici ibridi plug-in	20%
altre tipologie	50%

(*) percentuali riferite al costo di percorrenza forfettario di 15.000 km annui

La **Legge di Stabilità 2025** ha modificato le disposizioni in commento, **senza prevedere un criterio** per le autovetture **immatricolate dal 01/07/2020 al 2024** e **assegnate dal 2025**. Si **attendono** gli **opportuni chiarimenti**, in assenza dei quali, anziché le indicazioni sopra riportate, potrebbe doversi applicare quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria con la **Risoluzione n. 46/2020**

non genera alcun **benefit** l'utilizzo di veicoli aziendali **esclusivamente per motivi lavorativi** (*es: l'effettuazione di trasferte*)

qualora il veicolo aziendale sia concesso **esclusivamente per l'uso personale** il benefit si determina in base **al valore normale**, definito dall'**articolo 9 comma 3 del D.P.R. 917/1986**(*)

(*) ad esempio: tariffa di noleggio del mezzo oltre a tutte le eventuali spese aggiuntive come il carburante)

il **benefit** forfettario previsto dalla norma è determinato su **base annua**: deve quindi essere **ragguagliato al periodo** nel quale viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, (giorni di assegnazione, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo)

il **benefit** deve essere imputato all'utilizzatore in ogni periodo di paga (normalmente cedolino mensile per i dipendenti) trattandosi di un reddito in natura a **maturazione progressiva**

La presente mappa analizza **solo i casi più frequenti.** Per ulteriori informazioni **inviaci una richiesta**!

Sai che le parole precedute da **#** portano ad **altre mappe**?

Alcuni riferimenti:

Normativi:
Art. 51, comma 4, lettera a) D.P.R. n. 917/1986
Art. 1, comma 48, L. n. 207/2024

Prassi:
Circolare Agenzia Entrate n. 48/1998
Circolare Agenzia Entrate n. 1/2007 par. 17